



REGOLAMENTO ELETTORALE

Emanato con decreto rettorale n. 58 del 28 gennaio 2013

PARTE PRIMA

NORME GENERALI PER LE ELEZIONI UNIVERSITARIE

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le procedure elettorali dei rappresentanti dei docenti-ricercatori, del personale tecnico-amministrativo nei seguenti organi accademici: Senato Accademico, Assemblea delle Rappresentanze, Comitato Unico di Garanzia, Collegio di Disciplina. Inoltre, nella Parte terza, disciplina le elezioni dei rappresentanti degli studenti.

Art. 2

Indizione delle votazioni

1. Le votazioni sono indette con Decreto del Rettore, di norma tre mesi prima della scadenza dell'organo da eleggere. L'atto di indizione dovrà contenere data, luogo e orario di apertura dei seggi, l'eventuale data di ulteriori votazioni, la composizione dei medesimi, inclusi i supplenti, il numero di rappresentanti da eleggere e la durata del loro mandato, le modalità di presentazione delle candidature, oltre a eventuali specifiche modalità organizzative.
2. Sono esclusi dalle funzioni di componenti dei seggi i candidati alle elezioni per cui si svolge la votazione.

Art. 3

Elettorato

1. L'elettorato attivo spetta ai docenti-ricercatori di ruolo, ai ricercatori a tempo determinato, al personale tecnico-amministrativo di ruolo e a quello a tempo determinato con contratto di durata almeno biennale.
2. Hanno diritto al solo elettorato attivo i docenti-ricercatori di ruolo e il personale tecnico-amministrativo, comandati, distaccati, in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità.
3. Fatta eccezione per la componente studentesca, l'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti-ricercatori e al personale tecnico-amministrativo di ruolo che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
4. L'elettorato passivo spetta anche ai docenti-ricercatori di ruolo in congedo per periodi di alternanza (cd. "anno sabbatico"), in aspettativa per motivi di famiglia e in congedo straordinario per motivi di studio e al personale tecnico-amministrativo in aspettativa per motivi di famiglia o di studio. Il personale docente-ricercatore e tecnico-amministrativo che si trova in tali situazioni, deve rinunciare, prima dell'assunzione della carica, all'aspettativa o al congedo.
5. I docenti-ricercatori e il personale tecnico-amministrativo sospesi dal servizio a seguito di



- procedimento penale o disciplinare o sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare, non possono esercitare l'elettorato attivo e passivo.
6. I ricercatori a tempo determinato hanno l'elettorato passivo solo nell'ipotesi di cui al successivo art. 18, comma 1 lettera d).
 7. I componenti elettivi degli organi accademici disciplinati dal presente Regolamento, possono essere rieletti una sola volta.

Art. 4

Elenchi elettori

1. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici sul sito web dell'Ateneo almeno 10 giorni prima della data fissata per le votazioni.
2. Ogni membro del corpo elettorale può segnalare eventuali omissioni o indebite inclusioni negli elenchi.
3. Il presidente di seggio, anche durante le votazioni, può effettuare verifiche con la collaborazione degli uffici amministrativi competenti, e, sulla base di tali riscontri, disporre la correzione o integrazione degli elenchi a sua disposizione.

Art. 5

Candidature

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 dello Statuto, negli organi universitari deve essere garantita la rappresentanza e promossa la parità di genere.
2. Le norme del presente articolo si applicano per le elezioni di ogni singola componente degli organi indicati all'art. 1, fatta eccezione per le candidature dei rappresentanti degli studenti, regolate dalle disposizioni di cui alla successiva Parte terza, e per le candidature per i rappresentanti dei Direttori e dei docenti-ricercatori nel Senato Accademico, a cui si applicano le disposizioni contenute nell'art. 16.
3. Nel caso che debba essere eletto un solo rappresentante, il numero minimo delle candidature deve essere almeno pari a due. Nel caso che debbano essere eletti più rappresentanti, il numero minimo delle candidature deve essere almeno pari al numero dei rappresentanti da eleggere.
4. Nel caso in cui le candidature del genere meno rappresentato siano inferiori ad un terzo del totale, tutte le candidature sono considerate nulle.
5. Gli appartenenti al personale docente-ricercatore e tecnico-amministrativo che intendano proporsi per le elezioni negli organi collegiali, sono tenuti a presentare la propria candidatura, fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, almeno 10 giorni prima delle votazioni, all'Ufficio incaricato del servizio elettorale, che ne curerà la pubblicazione sul sito dell'Ateneo.
6. Qualora siano state presentate valide candidature ai sensi dei precedenti commi, i voti ai non candidati sono considerati nulli. In caso di candidature non valide, risulteranno eleggibili tutti coloro che hanno titolo a ricoprire la carica.

Art. 6

Funzionamento dei seggi

1. I seggi elettorali sono aperti per le operazioni di voto nei giorni e nell'orario indicati nell'atto di indizione delle elezioni.



2. Negli orari di chiusura del seggio devono essere adottati tutti i provvedimenti necessari a garantire la custodia delle urne e del materiale elettorale.
3. Trascorsa l'ora fissata per il termine, le votazioni si protraggono fino a quando abbiano votato tutti gli elettori presenti nel locale del seggio.
4. Il presidente designa, tra i componenti del seggio, un vicepresidente, che lo sostituisce in caso di momentanea assenza, e un segretario.
5. Durante le operazioni di voto è garantita la presenza costante del presidente o del vicepresidente e di almeno un altro componente del seggio.

Art. 7

Modalità di voto

1. Il voto è personale, libero e segreto.
2. Gli elettori sono tenuti a presentarsi al seggio muniti di un valido documento di riconoscimento.
3. L'elettore sprovvisto di documento di riconoscimento può essere ammesso al voto se conosciuto da un componente del seggio.
4. Gli elettori, ricevono da un membro del seggio la scheda debitamente vidimata e la matita e, dopo aver apposto la firma sull'apposito elenco, esprimono il proprio voto.
5. Nel caso che debba essere eletto un solo rappresentante, ciascun elettore può esprimere una sola preferenza. Le preferenze in eccedenza si considerano non apposte. Nel caso che debba essere eletto più di un rappresentante, ciascun elettore può esprimere due preferenze, purché a candidati di genere diverso. Nel caso in cui le due preferenze siano espresse a favore dello stesso genere il voto è nullo. Nel caso di voto a candidati di genere diverso, le preferenze in eccedenza si considerano non apposte. L'ordine delle preferenze è determinato dall'ordine della loro scrittura.
6. Qualora non sia possibile identificare con certezza la volontà dell'elettore la scheda è considerata nulla.
7. L'elettore che riscontri deterioramenti o segni nella scheda consegnatagli o che ritenga di aver commesso errori nella sua compilazione, prima di inserire la scheda nell'urna, provvede a consegnarla al presidente del seggio e ha diritto di ottenere un'altra scheda. La scheda riconsegnata viene annullata e distrutta in presenza dell'elettore. Di tali operazioni viene fatta menzione nel verbale.
8. L'Università potrà adottare un sistema di voto telematico, con conseguente adeguamento delle disposizioni in materia di seggi, scrutini etc.

Art. 8

Validità delle elezioni

1. Fatta eccezione per la componente studentesca, le votazioni per ciascun organo sono ritenute valide se ha votato la maggioranza degli aventi diritto. In caso di mancato raggiungimento del quorum, entro i 10 giorni successivi si dovranno svolgere ulteriori votazioni, che saranno valide indipendentemente dal quorum di votanti.

Art. 9

Operazioni di scrutinio

1. terminate le operazioni di voto, il Presidente del seggio, dopo aver verificato il raggiungimento del quorum per la validità dell'elezione, procede allo spoglio delle schede.



Le operazioni di scrutinio si protraggono, di norma senza interruzioni, fino al compimento. Il decreto di indizione delle elezioni può disporre che lo scrutinio venga effettuato in un unico seggio.

2. Lo scrutinio è pubblico.
3. In caso di contestazioni su un voto, il Presidente del seggio decide in merito. Gli altri componenti del seggio hanno diritto di far verbalizzare eventuali dissensi.
4. Una volta concluse le operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio trasmette all'Ufficio incaricato del servizio elettorale il verbale delle operazioni di voto.

Art. 10

Commissione elettorale

1. Ove non appositamente costituita, in caso di contestazioni o ricorsi sarà nominata con decreto del Rettore una commissione elettorale, composta dal Decano o suo delegato, dal Direttore Generale o suo delegato e dal Responsabile dell'Ufficio incaricato del servizio elettorale, o suo delegato.

Art. 11

Nomina degli eletti

1. Il Rettore, accertata la regolarità degli atti, procede, con decreto, alla nomina degli eletti.
2. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, in base a quanto disposto dall'art. 41 comma 7 dello Statuto è eletto il candidato appartenente al genere meno rappresentato nell'elettorato passivo e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età.
3. Nei casi di dimissioni, trasferimento ad altra Università, cessazione dalla qualifica che dà diritto alla rappresentanza, o cessazione per altre cause, e in ogni ulteriore caso di perdita dei requisiti di eleggibilità di uno degli eletti, con apposito Decreto del Rettore, si provvederà alla sostituzione: subentrerà il primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza dell'organo collegiale, fatta eccezione per i tre Direttori eletti nel Senato Accademico e salvo specifiche disposizioni.

Art. 12

Incompatibilità

1. Le cariche di Rettore e di Prorettore sono incompatibili con qualunque altra carica nelle strutture di ricerca e formazione o di valutazione dell'Ateneo.
2. I componenti di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione non possono ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, e non possono essere componenti di altri organi, fatta eccezione per il Consiglio di Scuola di Ateneo.
3. La carica di Direttore di Scuola di Ateneo è incompatibile con quella di Rettore, Prorettore, Direttore di Scuola di Specializzazione, Direttore della *School of Advanced Studies*, componente dell'Assemblea delle Rappresentanze e del Consiglio di Amministrazione.
4. La carica di Direttore della *School of Advanced Studies* è incompatibile con quella di Rettore, Prorettore, Direttore di Scuola, componente dell'Assemblea delle Rappresentanze, coordinatore di curriculum e/o corso di dottorato.
5. La carica di Presidente del Consiglio del Polo Scientifico-Didattico Piceno è incompatibile con le cariche di Rettore, Prorettore, Direttore di Scuola, *School of Advanced Studies* o



Scuola di Specializzazione, componente dell'Assemblea delle Rappresentanze, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

6. Il regime di impegno a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche. Chi si trova in regime di impegno a tempo definito è tenuto, al momento della presentazione della candidatura, a produrre una preventiva dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno in caso di nomina.
7. Salve le ipotesi espressamente disciplinate da disposizioni dello Statuto, le incompatibilità previste dallo stesso per i Direttori e i Presidenti degli organi di cui al Titolo II dello Statuto nonché delle strutture didattiche di cui al Titolo III, valgono anche per la nomina o per l'elezione dei rispettivi vicari.
8. Il soggetto che risulta eletto per una carica incompatibile con un'altra carica che già ricopre, deve, entro dieci giorni dall'elezione, esercitare l'opzione.

Art. 13

Norme applicabili

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento o da specifiche norme o da speciali disposizioni o deroghe contenute nel decreto di indizione delle elezioni, si applicano, ove compatibili, le disposizioni elettorali per gli organi delle amministrazioni comunali.
2. Le votazioni degli studenti sono disciplinate integralmente nella Parte Terza del presente Regolamento.

Art. 14

Rinvio a disposizioni particolari

1. Le elezioni del Rettore, dei Direttori delle Scuole di Ateneo, della School of Advances Studies, delle Scuole di Specializzazione e del Presidente del Polo scientifico-didattico Piceno sono disciplinate rispettivamente dagli articoli 15, 31, 32, 33 e 34 dello Statuto e dai Regolamenti delle rispettive strutture.
2. Le elezioni dei rappresentanti degli specializzandi nei Consigli delle Scuole di Specializzazione, dei rappresentanti dei dottorandi, dei titolari di assegni di ricerca, degli specializzandi e del personale tecnico-amministrativo nei Consigli delle Scuole di Ateneo, dei rappresentanti dei dottorandi nel Consiglio della School of Advanced Studies ed eventuali elezioni suppletive per sostituire i rappresentanti degli studenti nei Consigli delle Scuole di Ateneo e le altre rappresentanze sopra indicate, sono indette e gestite dai rispettivi responsabili delle strutture.
3. Per quanto riguarda il Consiglio del Polo scientifico-didattico Piceno, per le elezioni dei rappresentanti degli studenti l'elettorato attivo e passivo è costituito dai rappresentanti dei corsi di studio attivi nel Piceno. Per le elezioni del rappresentante del personale tecnico-amministrativo, l'elettorato attivo e passivo è costituito dal personale in servizio nelle sedi picene.
4. Il Consiglio degli Studenti elegge al proprio interno un Presidente e un Vicepresidente a norma dell'art. 23 dello Statuto.
5. Specifiche disposizioni elettorali potranno essere contenute nei rispettivi regolamenti degli organi.

PARTE SECONDA



ORGANI ACCADEMICI

Titolo I **SENATO ACCADEMICO**

Art. 15

Composizione

1. Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, il Senato Accademico è composto da:

- a) Il Rettore, che lo convoca e lo presiede
- b) sette docenti-ricercatori di ruolo, di cui tre direttori di Scuole, eletti in modo da rispettare la rappresentanza delle aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo;
- c) due rappresentanti degli studenti, compresi i dottorandi e gli specializzandi;
- d) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.

Art. 16

Disposizioni per l'elezione dei rappresentanti dei docenti-ricercatori

1. In sede di prima applicazione dello Statuto, tenuto conto della necessità di rappresentare le aree scientifico-disciplinari e della specificità dell'articolazione scientifica e formativa dell'Ateneo, si individuano le seguenti macro-aree:
 - *Architettura e Design*
 - *Bioscienze e Biotecnologie, Scienze Mediche Veterinarie e Scienze Ambientali*
 - *Farmacia*
 - *Giuridico-Economico-Sociale*
 - *Scienze e Tecnologie.*

Le macro-aree "Architettura e Design", "Farmacia" e "Giuridico-Economico-Sociale" hanno diritto ad un rappresentante; le macro-aree "Bioscienze e Biotecnologie, Scienze Mediche Veterinarie e Scienze Ambientali" e "Scienze e Tecnologie" hanno diritto a 2 rappresentanti.

2. Nel caso di un riassetto dell'articolazione scientifica e formativa dell'Ateneo, le macro-aree dovranno essere rivalutate sulla base del nuovo assetto, con delibera del Senato Accademico, previo parere dell'Assemblea delle Rappresentanze.
3. L'elettorato viene definito in base al precedente art. 3 ed è costituito, per ciascuna macro-area, dai docenti-ricercatori afferenti alle Scuole di Ateneo di riferimento, salvo deroghe stabilite nel decreto di indizione delle votazioni.
4. Le elezioni saranno indette con decreto rettorale. Dopo l'indizione, il Decano di ciascuna macro-area convoca, con un preavviso di almeno 10 giorni, l'assemblea dei docenti-ricercatori afferenti alle Scuole di riferimento, per la presentazione delle candidature dei Direttori delle Scuole, ciascuno in rappresentanza di una macro-area, e dei rappresentanti dei docenti-ricercatori. Tale assemblea deve svolgersi entro 30 giorni dall'indizione delle elezioni. Per la validità dell'assemblea è necessaria la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto. In caso di mancato raggiungimento di tale maggioranza, dovrà svolgersi

- entro 3 giorni un'ulteriore assemblea, in cui sarà sufficiente la partecipazione di un terzo degli aventi diritto.
5. La candidatura del Direttore dovrà essere approvata dalla maggioranza assoluta dei presenti.
 6. Per le candidature dei docenti-ricercatori, si applica l'articolo 5 del presente Regolamento.
 7. I verbali delle assemblee dovranno essere trasmessi entro 5 giorni al Rettore.
 8. Qualora il numero delle valide candidature sia pari o inferiore al numero dei Direttori da eleggere, il Rettore procederà direttamente alla loro nomina con proprio decreto. In caso di valide candidature di più di tre Direttori delle Scuole di Ateneo, le relative elezioni dovranno svolgersi almeno 15 giorni prima della data fissata per le votazioni dei restanti rappresentanti dei docenti-ricercatori. I tre Direttori saranno eletti nel corso di una apposita Conferenza dei Direttori, convocata dal Decano degli stessi, con voto segreto. La Conferenza è validamente riunita con la presenza della maggioranza dei componenti. Saranno eletti i tre Direttori che riceveranno il maggior numero di preferenze; nel caso che due o più di essi ricevano lo stesso numero di preferenze, si procederà al ballottaggio. L'esito di tale votazione dovrà essere comunicato, entro il giorno successivo, al Rettore, al fine di definire e rendere note le macro-aree per le quali sarà necessario procedere all'elezione dei rappresentanti dei docenti-ricercatori.
 9. Nella data fissata dal decreto di indizione, si procederà all'elezione dei quattro rappresentanti dei docenti-ricercatori appartenenti alle macro-aree individuate in modo da completare l'assetto previsto al comma 1, tenuto conto delle macro-aree di appartenenza dei Direttori già eletti. I rappresentanti sono eletti a suffragio limitato agli afferenti alle rispettive macro-aree. Per ciascuna macro-area sarà formulata una graduatoria e risulterà eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti. Sono esclusi dall'elettorato passivo i Direttori delle Scuole.
 10. Il Rettore non esercita l'elettorato attivo nell'elezione dei componenti del Senato Accademico.
 11. In caso di cessazione dalla carica di un Direttore, il Direttore neo eletto nella medesima Scuola subentra a quello uscente, rimanendo in carica fino alla scadenza dell'organo.
 12. In caso di cessazione dalla carica di un rappresentante dei docenti-ricercatori, verrà nominato il primo dei non eletti della medesima area, attingendo dalla relativa graduatoria, che resterà in carica fino alla scadenza dell'organo.

Art. 17

Disposizioni per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo

1. Per l'elezione dei due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico, l'elettorato attivo e passivo è costituito da tutto il personale a tempo indeterminato e quello con contratto a tempo determinato di durata almeno biennale, in servizio alla data di svolgimento delle votazioni.
2. Sono eletti i due candidati che raccolgono il maggior numero di preferenze nella graduatoria formata al termine delle operazioni di spoglio.

Titolo II



ASSEMBLEA DELLE RAPPRESENTANZE

Art. 18

Composizione

1. Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, l'Assemblea delle Rappresentanze è composta da:
 - a) 9 rappresentanti del personale docente-ricercatore di ruolo;
 - b) 6 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
 - c) 6 rappresentanti degli studenti (compresi i dottorandi e gli specializzandi, in numero non superiore a 2 e non inferiore a 1);
 - d) 3 rappresentanti dei ricercatori a tempo determinato e degli assegnisti di ricerca.

Art. 19

Disposizioni per l'elezione dei rappresentanti dei docenti-ricercatori

1. Per le elezioni di n. 9 rappresentanti dei docenti-ricercatori nell'Assemblea delle Rappresentanze, l'elettorato attivo è costituito dal personale docente-ricercatore di ruolo in servizio alla data delle votazioni. Il Rettore non esercita l'elettorato attivo.
2. Saranno eletti i 9 docenti-ricercatori che avranno riportato il maggior numero di voti.

Art. 20

Disposizioni per l'elezione dei rappresentanti dei ricercatori a tempo determinato e degli assegnisti

1. Per le elezioni di n. 3 rappresentanti dei ricercatori a tempo determinato e degli assegnisti nell'Assemblea delle Rappresentanze, l'elettorato attivo e passivo è costituito da chi, alla data delle votazioni, si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - ricercatore a tempo determinato;
 - titolare di assegno per la collaborazione ad attività di ricerca.
2. Le tre rappresentanze disponibili saranno assegnate ai tre che avranno raccolto il maggior numero di voti, sulla base di una graduatoria unica, a prescindere dalla categoria di appartenenza.

Art. 21

Disposizioni per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo

1. Per l'elezione dei sei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nell'Assemblea delle Rappresentanze, l'elettorato attivo e passivo è costituito da tutto il personale a tempo indeterminato in servizio alla data di svolgimento delle votazioni e da quello con contratto a tempo determinato di durata almeno biennale.



2. Sono eletti i sei candidati che raccolgono il maggior numero di preferenze nella graduatoria formata al termine delle operazioni di spoglio.

TITOLO III COMITATO UNICO DI GARANZIA

Art. 22

Composizione

1. Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, il Comitato Unico di Garanzia è composto da:
 - a) quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
 - b) quattro rappresentanti dei docenti-ricercatori;
 - c) quattro rappresentanti della componente studentesca, designati dal Consiglio degli Studenti.

Art. 23

Disposizioni per l'elezione dei rappresentanti dei docenti-ricercatori

1. Per le elezioni di n. 4 rappresentanti dei docenti-ricercatori nel Comitato Unico di Garanzia, l'elettorato attivo è costituito dal personale docente-ricercatore in servizio alla data delle votazioni, compresi i ricercatori a tempo determinato.
2. Saranno eletti i 4 docenti-ricercatori di ruolo che avranno riportato il maggior numero di voti.

Art. 24

Disposizioni per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo

1. Per l'elezione dei 4 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Comitato Unico di Garanzia, l'elettorato attivo e passivo è costituito da tutto il personale a tempo indeterminato in servizio alla data di svolgimento delle votazioni.
2. Sono eletti i quattro candidati che raccolgono il maggior numero di preferenze nella graduatoria formata al termine delle operazioni di spoglio.

TITOLO IV COLLEGIO DI DISCIPLINA

Art. 25

Composizione

1. Ai sensi dell'art. 10 della L. 240/2010 e dell'art. 29 dello Statuto, il Collegio di Disciplina è composto da:



- n. 5 rappresentanti dei professori di prima fascia
- n. 5 rappresentanti dei professori di seconda fascia
- n. 5 rappresentanti dei ricercatori universitari.

2. Il Collegio di Disciplina dura in carica 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti una sola volta.

Art. 26

Disposizioni per l'elezione dei rappresentanti dei docenti-ricercatori nel Collegio di Disciplina.

1. Ciascuna fascia dei docenti – ricercatori elegge i propri rappresentanti nel Collegio di Disciplina.
2. Per i rappresentanti dei ricercatori universitari, l'elettorato attivo è attribuito ai ricercatori a tempo determinato e indeterminato, mentre quello passivo ai soli ricercatori a tempo indeterminato.
3. Ciascuna Scuola non può avere più di 3 o meno di 2 componenti, che non possono appartenere tutti allo stesso genere.
4. Risulteranno eletti, per ciascuna fascia, i 5 docenti-ricercatori più votati, qualora sia rispettato quanto disposto nel precedente comma 2. Qualora invece ciascuna Scuola non abbia almeno 2 componenti o abbia più di tre componenti, saranno eletti i candidati della Scuola che non ha raggiunto il numero minimo di 2 rappresentanti, in luogo dei candidati che hanno ottenuto percentualmente il minor numero di voti, indipendentemente dalla categoria, appartenenti alla Scuola che ha almeno 3 o più rappresentanti.

PARTE TERZA

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

Art. 27

Indizione delle elezioni

1. Le elezioni delle rappresentanze degli studenti sono indette ogni due anni con Decreto del Rettore, almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni. Essa è la stessa per le elezioni di tutte le rappresentanze studentesche nei diversi organi universitari e nel Consiglio di amministrazione dell'Ente Regionale per il diritto allo Studio. Il decreto deve indicare anche il giorno e l'ora di scadenza del termine per la presentazione delle liste.
2. Al decreto di indizione è data la più ampia diffusione anche con l'impiego di strumenti telematici.
3. Le operazioni di voto si svolgono in due giorni feriali consecutivi dalle ore 9,00 alle ore 19,00 per il primo giorno e dalle ore 9,00 alle ore 14 per il secondo giorno.
4. Le elezioni avvengono sulla base di presentazione di liste, tra loro concorrenti, a sistema proporzionale.



Art. 28

Determinazione del numero dei rappresentanti

1. I rappresentanti da eleggere sono:
 - a) n. 2 nel Senato Accademico;
 - b) n. 1 garante nel Consiglio di Amministrazione dell'Università;
 - c) n. 6 nell'Assemblea delle Rappresentanze;
 - d) n. 2 nel Nucleo di Valutazione dell'Ateneo;
 - e) n. 3 nel Comitato per lo Sport Universitario;
 - f) n. 1 nel Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Camerino;
 - g) n. 1 rappresentante per ciascun corso di studio nei Consigli delle Scuole di Ateneo.
2. La rappresentanza degli specializzandi e dei dottorandi nell'Assemblea delle Rappresentanze è determinata in ragione di 1 eletto ogni 500 iscritti ai vari corsi di specializzazione e dottorato di ricerca attivi nell'Ateneo, fino ad un massimo di 2.
3. Almeno uno degli eletti di cui alla lettera e) del precedente comma deve essere espressione di una sede collegata.

Art. 29

Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo per il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione dell'Università, l'Assemblea delle Rappresentanze, il Nucleo di Valutazione di Ateneo, il Comitato per lo Sport Universitario e il Consiglio di Amministrazione dell'ERSU spetta agli studenti che, alla data delle votazioni, risultino regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca e scuole di specializzazione attivati presso l'Università di Camerino.
2. L'elettorato passivo per il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione dell'Università, l'Assemblea delle Rappresentanze, il Nucleo di Valutazione di Ateneo, il Comitato per lo Sport Universitario e i Consigli delle Scuole di Ateneo spetta agli studenti che, alla data di presentazione delle liste, risultino iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca e scuola di specializzazione attivati presso l'Università di Camerino. L'elettorato passivo per il Consiglio di Amministrazione dell'ERSU spetta agli studenti che, alla data di presentazione delle liste, risultino iscritti a un corso di studio e non siano fuori corso.
3. L'elettorato attivo per le elezioni dei rappresentanti nei Consigli delle Scuole di Ateneo spetta agli studenti che risultano regolarmente iscritti alla data di svolgimento delle votazioni ai corsi di studi di competenza di ciascuna Scuola.
4. L'elettorato passivo per le elezioni dei rappresentanti nei Consigli delle Scuole di Ateneo spetta agli studenti che risultano regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, alla data di presentazione delle lista ai corsi di studi di competenza di ciascuna Scuola.
5. Hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante nel Consiglio delle Scuole di Ateneo gli studenti iscritti a ciascun corso di studio alla cui organizzazione la Scuola partecipi in misura eguale o superiore a 60 crediti.
6. Ai sensi della determinazione dell'elettorato attivo e passivo, per corsi di studio si intendono i corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea del vecchio ordinamento, corsi di dottorato di ricerca e di Specializzazione dell'Università di Camerino.



7. Le cariche di rappresentante nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nell'Assemblea delle Rappresentanze, nel Nucleo di Valutazione di Ateneo, nel Comitato per lo Sport Universitario e nel Consiglio di Amministrazione dell'ERSU sono incompatibili tra di loro, mentre sono compatibili con la carica di rappresentante nei consigli delle Scuole di Ateneo.

Art. 30

Formazione delle liste

1. La presentazione delle liste dei candidati per le elezioni delle rappresentanze nei vari organi avviene, entro i termini e con le modalità stabilite nel decreto di indizione delle elezioni, da parte di studenti regolarmente iscritti.
2. La presentazione delle liste avviene mediante deposito di apposita dichiarazione, sottoscritta da numero di studenti elettori stabilito, per ciascun organo, nei successivi commi del presente articolo.
3. Alle liste debbono essere allegate le accettazioni delle candidature.
4. Per le liste già presenti con la medesima denominazione nella precedente consultazione non si richiedono le sottoscrizioni di lista.
5. Nella formazione delle liste deve essere assicurata, pena l'inammissibilità delle stesse, la rappresentanza di entrambi di generi.
6. Nella formazione delle liste per l'Assemblea delle Rappresentanze deve essere assicurata, pena l'inammissibilità delle stesse, la presenza di almeno uno studente iscritto ai corsi di dottorato di ricerca o alle Scuole di Specializzazione.
7. Nella formazione delle liste per l'elezione dei rappresentanti nel Comitato per lo Sport Universitario deve essere assicurata la presenza – pena l'inammissibilità delle stesse - di almeno uno studente iscritto ai corsi che si svolgono nelle sedi collegate ed almeno uno iscritto ai corsi che si svolgono nella sede di Camerino.
8. Per le elezioni dei rappresentanti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione dell'Università, nell'Assemblea delle Rappresentanze, nel Nucleo di Valutazione di Ateneo, nel Comitato per lo Sport Universitario e nel Consiglio di Amministrazione dell'ERSU, la dichiarazione di presentazione di lista deve essere sottoscritta - pena l'inammissibilità della stessa - da non meno di dieci e non più di venti studenti elettori che non siano candidati.
9. Per la elezione dei rappresentanti dei corsi di studio nei Consigli delle Scuole di Ateneo, la dichiarazione di presentazione di lista deve essere sottoscritta - pena l'inammissibilità della stessa - da non meno di quattro e non più di otto studenti elettori che non siano candidati; sia il presentatore di lista, che i sottoscrittori e i candidati devono essere iscritti al medesimo corso di studio per il quale intendono presentare la lista stessa
10. Nessun candidato può essere incluso in più di una lista.
11. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da una denominazione e da contrassegno o simbolo.
12. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, del nome (ed eventuale pseudonimo) e del corso di studi a cui sono iscritti e sono contrassegnati con numeri arabi progressivi.
13. Il presentatore di lista va contrassegnato nell'elenco dei candidati con il numero 1.
14. Il presentatore di lista può inoltre indicare fino a 3 elettori, che non siano candidati in nessuna lista, disposti a svolgere le funzioni di scrutatore nei seggi elettorali.



15. I presentatori di lista, i sottoscrittori, nonché i singoli candidati devono dichiarare il luogo e la data di nascita, il corso di studi, il numero di matricola, il proprio indirizzo (con l'indicazione del recapito nella città dove frequentano i corsi), il recapito telefonico, l'indirizzo di posta elettronica e la regolare iscrizione alla data della sottoscrizione.
16. I moduli per la presentazione delle liste, per l'accettazione delle candidature, per la designazione dei rappresentanti di lista nella Commissione Elettorale e per l'indicazione degli scrutatori, sono disponibili presso l'Ufficio incaricato del servizio elettorale e sul sito web dell'Università. Tali moduli, ai sensi della normativa vigente, dopo essere stati debitamente compilati, devono essere sottoscritti alla presenza di un funzionario o, in alternativa, trasmessi unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità.

Art. 31

Commissione elettorale

1. E' costituita, con Decreto del Rettore, una Commissione elettorale composta da un professore di ruolo, dal Direttore Generale o da un suo delegato, dal responsabile dell'Ufficio incaricato del servizio elettorale o suo delegato e da un rappresentante, che non sia candidato, di ciascuna lista presentata per almeno tre organi.
2. La prima riunione della Commissione elettorale si dovrà tenere entro 5 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle liste.

Art. 32

Adempimenti della Commissione elettorale

1. La Commissione elettorale, nella prima riunione, provvede ai seguenti adempimenti:
 - a) verifica che le liste siano state formate e presentate in conformità con quanto stabilito dal presente Regolamento, dichiarandone in caso contrario la non ammissibilità, salvo quanto previsto alle successive lettere;
 - b) invita l'esibitore a sostituire, nel termine perentorio di quarantotto ore dalla comunicazione dell'invito stesso, il contrassegno o sigla di lista che risulti identico o confondibile con altro presentato in precedenza;
 - c) depenna i candidati che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento;
 - d) depenna i candidati che risultino compresi in più liste.
2. Dopo tali operazioni le liste sono dichiarate definitive.
3. La Commissione elettorale, oltre agli adempimenti previsti nel presente Regolamento, adotta i seguenti provvedimenti:
 - a) emana le istruzioni che si rendano necessarie per assicurare il regolare svolgimento della campagna elettorale e delle votazioni per quanto non previsto dal presente Regolamento;
 - b) procede alla designazione degli scrutatori nei seggi elettorali;
 - c) decide sui ricorsi.
4. Per ciascuna seduta della Commissione, l'Ufficio incaricato del servizio elettorale redige il relativo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i componenti.

Art. 33

Propaganda elettorale

1. L'Università mette a disposizione dei locali per la propaganda elettorale.



2. La propaganda elettorale può iniziare il giorno successivo a quello in cui la Commissione Elettorale dichiara definitive le liste e termina ventiquattro ore prima della data di inizio delle votazioni.
3. La Commissione Elettorale disciplina lo svolgimento della propaganda elettorale nel rispetto dei principi della Costituzione.

Art. 34

Seggi elettorali

1. I seggi elettorali sono costituiti con Decreto del Rettore, che definirà anche il numero e l'ubicazione degli stessi, e sono composti: da un docente-ricercatore o un funzionario dell'Università di categoria non inferiore alla EP (Presidente), da altri due membri appartenenti al personale universitario, con funzioni rispettivamente di Vice-Presidente e di Segretario, e da due scrutatori, individuati dalla Commissione elettorale tra gli studenti proposti dai presentatori di lista.

Art. 35

Materiale elettorale

1. Alla fornitura dell'occorrente materiale elettorale provvede l'Amministrazione dell'Università la quale effettua i seguenti adempimenti:
 - stampa delle liste dei candidati, con denominazione e relativo contrassegno o simbolo, in un unico manifesto per ogni tipo di elezione, secondo l'ordine di presentazione delle medesime. I presentatori delle liste sono tenuti a consegnare, al momento della presentazione della lista, il contrassegno in formato elettronico e cartaceo.
 - massima diffusione dei manifesti e degli altri stampati, anche tramite il sito istituzionale;
 - stampa delle schede per le votazioni;
 - consegna ai seggi elettorali del materiale di cui appresso: a) un congruo numero di schede; b) il manifesto contenente le liste dei candidati; c) l'elenco degli elettori; d) copia del presente regolamento; e) le urne e l'occorrente materiale di cancelleria;
 - allestimento dei seggi, con cabine per l'espressione del voto, e con tutto quanto in più possa occorrere.

Art. 36

Votazioni - Modalità

1. Alle ore 8 del giorno per il quale è indetta la votazione, il Presidente costituisce il seggio elettorale.
2. Il Presidente verifica che il materiale elettorale sia integro e completo e provvede, unitamente ai componenti del seggio da lui delegati al firmare le schede nell'apposito spazio.
3. Il presente regolamento e il manifesto contenente le liste dei candidati vengono affissi nella sala delle votazioni.
4. Il Presidente, man mano che gli elettori si presentano, accerta la loro identità personale mediante l'esibizione del tesserino ERSU o del libretto universitario o di qualsiasi altro valido documento di identità, e quindi li ammette al voto, consegnando a ciascuno le schede cui hanno diritto.
5. Chi, pur possedendo i requisiti prescritti, non risultasse compreso nell'elenco degli elettori, potrà esercitare il diritto di voto sino alla chiusura del seggio elettorale previa dichiarazione,



- anche verbale, rilasciata dall'Ufficio amministrativo competente. Il Presidente del seggio curerà l'inserimento del nominativo nell'elenco degli elettori.
6. L'elettore, per votare, appone un segno, con la matita fornitagli dal seggio, sulla denominazione o sul contrassegno della lista da lui prescelta e scrive in modo leggibile e chiaro, sulle righe accanto, il nome e cognome, o solo il cognome o lo pseudonimo indicato nella lista (se non vi è omonimia nell'ambito della lista) dei candidati, o il numero arabo con il quale il candidato è contraddistinto.
 7. L'elettore può esprimere:
 - una sola preferenza per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione dell'Università, nel Consiglio di Amministrazione dell'ERSU e nei Consigli delle Scuole;
 - due preferenze per l'elezione dei rappresentanti nel Senato Accademico, nell'Assemblea delle Rappresentanze, nel Nucleo di Valutazione di Ateneo e nel Comitato per lo Sport Universitario.
 8. Chiusa poi la scheda, l'elettore la introduce nell'urna appositamente predisposta e appone la propria firma accanto al suo nome nello spazio appositamente riservato nell'elenco del seggio elettorale.
 9. Il Presidente è responsabile del regolare svolgimento delle operazioni elettorali e può adottare tutti i provvedimenti di competenza.

Art. 37

Chiusura delle votazioni e operazioni di scrutinio nei seggi

1. All'ora prevista per la chiusura delle votazioni, il Presidente accerta la presenza nella sala di eventuali elettori che non hanno votato e li ammette al voto. Poi dichiara chiusa la votazione.
2. Si procede quindi:
 - a) all'accertamento del numero dei votanti e degli aventi diritto;
 - b) alla verifica del raggiungimento del quorum per la validità della votazione;
 - c) al riscontro della corrispondenza tra il numero dei votanti risultanti dagli elenchi e le schede votate;
 - d) al riscontro del numero delle schede non utilizzate.
3. Il Presidente dà inizio allo spoglio dando lettura delle schede votate; gli scrutatori prendono nota, negli appositi prospetti, dei voti attribuiti a ciascuna lista, delle preferenze date ai singoli candidati nell'ambito della stessa lista, delle schede bianche e nulle.
4. Di tali prospetti vengono compilate due copie; l'una e l'altra devono recare in calce la firma di tutti i componenti il seggio elettorale.
5. Sono annullate le schede:
 - a) che non siano quelle distribuite dal Presidente del seggio o non risultino firmate dal Presidente e dal Segretario;
 - b) nelle quali l'elettore abbia espresso preferenze per candidati appartenenti a liste diverse;
 - c) nelle quali l'elettore abbia contrassegnato più di una lista;
 - d) che presentino scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
6. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito sono nulle.
7. Sono valide come voto di lista e come voto di preferenza le schede in cui non è barrata la lista, ma che contengano preferenze per candidati appartenenti alla lista stessa.



8. Sono nulle le preferenze per candidati di una lista diversa da quella votata, restando valido il voto dato alla lista.
9. Sulle modalità delle singole operazioni elettorali, sulla validità delle schede contestate e sulla individuazione dei voti decide il Presidente del seggio. Tutti i componenti del seggio hanno diritto di far verbalizzare eventuali dissensi indicandone brevemente i motivi ai fini di eventuali successivi ricorsi.

Art. 38

Validità delle elezioni

1. Per la validità delle elezioni è richiesta la partecipazione di almeno il 5% degli aventi diritto al voto, per ciascun organo.

Art. 39

Scrutinio generale per l'elezione dei rappresentanti

1. La commissione elettorale, entro tre giorni lavorativi dallo svolgimento delle elezioni, esamina i verbali dei seggi e procede all'attribuzione delle rappresentanze con il seguente metodo:
 - a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti;
 - b) per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato;
 - c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
 - d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti in numero eguale a quello dei rappresentanti da eleggere: a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la maggiore cifra elettorale;
 - e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti nel modo indicato nel numero precedente;
 - f) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di numero di preferenze risulta eletto il candidato appartenente al genere meno rappresentato nell'elettorato passivo e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età;
 - g) nelle elezioni dei rappresentanti nell'Assemblea delle Rappresentanze, nella lista avente il sesto quoziente utile, dovrà essere individuato come eletto, qualora non sia già avvenuto con i primi cinque eletti, lo studente iscritto alle Scuole di Specializzazione o ai Corsi di Dottorato che abbia riportato il maggior numero di preferenze in quella lista, in modo che sia soddisfatta la condizione di cui all'art. 20, comma 2 lettera c) dello Statuto Qualora gli specializzandi o i dottorandi da eleggere siano due, si farà riferimento agli specializzandi, con il maggior numero di preferenze, candidati nelle liste aventi il quinto e sesto quoziente utile;
 - h) nelle elezioni dei rappresentanti nel Comitato per lo Sport Universitario nella lista avente il terzo quoziente utile, dovrà essere individuato come eletto, qualora non sia già avvenuto con i primi due eletti, uno studente iscritto ai corsi attivati nelle sedi collegate o a Camerino, in modo che sia soddisfatta la condizione di cui all'art. 26, comma 3 dello Statuto;
 - i) a parità di voti prevale la lista che è stata presentata per prima.

Art. 40

Nomine degli eletti e sostituzioni

1. Alla nomina degli eletti negli organi accademici, provvede il Rettore con proprio decreto.



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO

2. Gli eletti che perdono la qualifica di studenti dell'Università di Camerino decadono dalla carica ed hanno l'obbligo di segnalare immediatamente la propria posizione al Rettore. La carica che rimanga vacante per qualsiasi causa è attribuita al candidato che, nella medesima lista, segue in graduatoria; in mancanza di quest'ultimo il seggio è attribuito a una delle altre liste secondo l'ordine dei quozienti
3. I rappresentanti decadono nel momento in cui sono ufficialmente nominati i nuovi eletti.